



## VOLUNTARY DISCLOSURE

### COMUNICATO STAMPA DEL 15 SETTEMBRE 2015 GRANDE INCENTIVO ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE

17 Settembre 2015, Rome - Italy

#### L'AGENZIA DELLE ENTRATE DA L'ULTIMO SLANCIO POSITIVO ALLA LEGGE 186/2014 PUBBLICANDO IL COMUNICATO STAMPA DEL 15 SETTEMBRE 2015

In data 14 Settembre 2015 viene pubblicato il Provvedimento n°116808 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che, in ossequio agli accordi di collaborazione internazionale e di scambio delle informazioni spontanee, a richiesta e a breve "automatico" Modello OCSE art. 26, "*comitas genitum*", da una stretta generale alla lotta all'evasione fiscale contro i contribuenti che detengono "illecitamente" somme di denaro ed investimenti utilizzando i Paesi "non collaborativi".

Il Provvedimento in argomento atteso dalla generalità dei contribuenti che hanno già inoltrato la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi Legge 186/2014 articolo 5-quater commi 1 lett a) b) Legge 167/1990, ha **precisato** che ***la trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto di cui al punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015 prot. n. 2015/13193 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, ivi comprese tutte le istanze che saranno presentate oltre il giorno di entrata in vigore della Legge 128/2015, ovvero oltre il 2 Settembre 2015 ed entro e non oltre il 30 Settembre 2015*** sottolineando altresì che ***"gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione"*** per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della **causa di non punibilità** di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Il Provvedimento n°116808 giustamente “**comitas genitum**” e “collaborazione internazionale” prudentemente estendeva il perimetro della VD ai contribuenti che intendono avvalersi delle cause di non punibilità spingendoli a comunicare *gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento ricordando che devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione*”.

Già chiarito quindi in sede di Decreto sulla certezza del diritto, che non scatta il raddoppio dei termini nei casi in cui la “*notizia criminis*” non fosse pervenuta alle Autorità nei termini ordinari, sul fronte della “collaborazione internazionale” numerose Procure della Repubblica anche dall’estero hanno aperte indagini e rogatorie per “**serious tax crime**” che vedono coinvolti cittadini Italiani in Paesi come la repubblica Panamense, San Marino, Montecarlo, Irlanda, Dubai, UK, British Virgin Island, Cayman ... e la maggior parte ruotano dalla Confederazione Elvetica.

..... poche ore più tardi la pubblicazione del Provvedimento .....  
esce il Comunicato Stampa del 15 Settembre 2015  
**“ulteriori chiarimenti al Provvedimento del 14 Settembre 2015”**  
Che da maggiore chiarezza e certezza a tutti gli operatori professionali !!

Infatti, con il Comunicato Stampa del 15/9/2015 dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’inserimento delle informazioni e documenti sulla provenienza dei fondi “ante 2008” sarebbe una mera “facoltà” incentivando la Legge 186/2014 da un lato ma indebolendo la raccolta informativa dall’altro per i periodi “ante 2008”. E’ parere di chi scrive che, *[nei casi di reati fiscali gravi – “serious tax crime”]* sarebbe doveroso che per ottenere la causa di non punibilità di cui all’articolo 5-quinques comma 1 lett a) e lett. b) il contribuente debba comunque presentare i conteggi per imponibili, imposte e ritenute correlate alle attività oggetto della procedura per i periodi non più accertabili, quindi “ante-2008”, come del resto dispone la Legge, la cui ratio è in netta osservanza delle raccomandazioni GAFI/FATF sulla lotta al crimine di natura fiscale ed al riciclaggio internazionale.

Per concludere, si ritiene che il Provvedimento del Direttore in virtù dei chiarimenti della C.M. 27/E/2015 e delle raccomandazioni GAFI/FATF sia **corretto ed efficace** in quanto dirette ad una categoria di contribuenti che si trovano “sul filo del rasoio” con il raddoppio dei termini, i quali in virtù del Comunicato stampa del 15 settembre 2015, giusta “**Voluntary Disclosure**”, potranno ancora una volta beneficiare dell’istituto e dimostrare la buona fede e la completezza informativa presentando i conteggi per imponibili, imposte e ritenute correlate alle attività oggetto della procedura rientranti nel perimetro 2009-2013 della *Voluntary Disclosure* e solo facoltativamente per i periodo ante 2008.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Tuttavia si precisa che è la Legge 186/2014 ed anche il punto 1.3 del Provvedimento del 14 Settembre 2015, che chiariscono che i **contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi** del disposto dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, *sono tenuti ad integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l'indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.*

**Per approfondimenti sui meccanismi giuridici della collaborazione internazionale, rischi e vantaggi della procedura cliccare al seguente link e scaricare !!**

<http://www.commercialistatelematico.com/prodotti/ebook/voluntary-disclosure-e-collaborazione-internazionale.html>

Un cordiale saluto  
Dott. Andrea Lupini

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è in violazione della Legge 633/1941 e quindi perseguibile penalmente.